

Direzione: AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

Area: POLITICHE DI MERCATO E PRODUZIONI DI QUALITÀ

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. G03364 del 27/03/2020

Proposta n. 4629 del 26/03/2020

Oggetto:

Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 16 ? Sottomisura 16.4 ? Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali?. Sistema dei Controlli. Definizione delle Sanzioni (Riduzioni/Esclusioni) per inadempienze dei beneficiari.

Proponente:

Estensore	RESTA SILVANA	_____firma elettronica_____
Responsabile del procedimento	RESTA SILVANA	_____firma elettronica_____
Responsabile dell' Area	E. MARTINI	_____firma digitale_____
Direttore Regionale	M. LASAGNA	_____firma digitale_____

Firma di Concerto

OGGETTO: Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014/2020 del Lazio. Reg. (UE) n. 1305/2013. Misura 16 – Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”. Sistema dei Controlli. Definizione delle Sanzioni (Riduzioni/Esclusioni) per inadempienze dei beneficiari.

IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA
FILIERA E DELLA CULTURA DEL CIBO, CACCIA E PESCA

SU PROPOSTA del Dirigente dell'Area Politiche di Mercato e Produzioni di Qualità;

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la L.R. 18/02/2002, n. 6 e successive modificazioni “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni organizzative alla Dirigenza ed al Personale”;

VISTO il Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta Regionale n. 1 del 6 settembre 2002;

VISTA la L. 241/1990 e ss.mm.ii. concernente “Nuove norme sul procedimento amministrativo”;

VISTO il D. Lgs. n. 33 del 14 marzo 2013, avente ad oggetto il Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale 7 maggio 2018, n. 211, con la quale è stato conferito l'incarico di Direttore della Direzione regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca, al Dott. Mauro Lasagna, ai sensi del combinato disposto dell'articolo 162 e dell'allegato H del Regolamento di Giunta regionale n. 1/2002;

VISTO l'Atto di organizzazione n. G12131, del 28.09.2018, con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente dell'Area Politiche di Mercato e Produzioni di Qualità alla Dott.ssa Emanuela Martini;

VISTO l'Atto di Organizzazione n. G06993, del 23.05.2019, “Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013 - Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 del Lazio. Funzionari di riferimento delle Misure/Sottomisure/Tipologie di operazioni gestite presso la Direzione Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca. Modifica dell'Atto di Organizzazione N. G11470 del 10.10.2016 e s.m.i.” che individua i responsabili di Misura ed i funzionari di riferimento;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca, e che abroga il Reg.(CE) n.1083/2006 del Consiglio;

VISTO il Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 640/2014 della Commissione che integra il regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo e le condizioni per il rifiuto o la revoca di pagamenti nonché le sanzioni amministrative applicabili ai pagamenti diretti, al sostegno allo sviluppo rurale e alla condizionalità;

VISTO il Regolamento (UE) n. 651/2014 della Commissione che dichiara alcune categorie di aiuti compatibili con il mercato interno in applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato;

VISTO il Regolamento delegato (UE) n. 807/2014 della Commissione che integra talune disposizioni del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e che introduce disposizioni transitorie;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR);

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n.809/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Reg.(UE) n.1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda il sistema integrato di gestione e di controllo, le misure di sviluppo rurale e la condizionalità;

VISTO il Regolamento di esecuzione (UE) n. 908/2014 della Commissione recante modalità di applicazione del Regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli, le cauzioni e la trasparenza;

VISTO il Regolamento Delegato (UE) n. 994/2014 della Commissione del 13 maggio 2014 che modifica gli allegati VIII e VIII *quater* del Reg.(CE) n. 73/2009 del Consiglio, l'Allegato I del Reg.(UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio e gli allegati II, III e VI del Reg.(UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio;

VISTA la Decisione di Esecuzione C(2014) 8021 del 29/10/2014 con la quale viene adottato l'Accordo di Partenariato 2014-2020 dell'Italia;

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio per il periodo 2014-2020 (di seguito per brevità indicato come P.S.R. 2014-2020) attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione Europea con Decisione di esecuzione C(2015)8079 del 17 novembre 2015, di cui si è preso atto con propria Deliberazione di Giunta Regionale n. 657 del 25 novembre 2015;

VISTO il P.S.R. 2014-2020 attuativo del citato Regolamento (UE) n. 1305/2013, nella formulazione approvata dalla Commissione con decisione della Commissione C(2018)8035 del 26 novembre 2018, che ha adottato la versione 6.1 del PSR, di cui si è preso atto con deliberazione regionale n. 827, del 18.12.2018;

VISTA la D.G.R. n. 479 del 17.07.2014 avente ad oggetto: "Adozione unitaria delle proposte di Programmi Operativi Regionali: FESR, FSE e PSR FEASR 2014-2020";

VISTO il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo di programmazione 2014/2020 approvato dalla Commissione Europea con Decisione C(2015)8079 del 17 novembre 2015;

VISTA la D.G.R. n. 657 del 25.11.2015 concernente: "Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 - Presa d'atto della Decisione della Commissione Europea n. C(2015)8079 del 17 novembre 2015";

VISTA la D.G.R. 5 aprile 2016, n. 147 con la quale è stato approvato il documento "Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali";

VISTA la D.G.R. n. 187 del 19.04.2017, concernente: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative generali. Modifica della D.G.R. n. 147 del 5 aprile 2016";

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G03831 del 15/04/2016 avente ad oggetto: "Regolamento (UE) n. 1305/2013 - Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020." con la quale è stato approvato il documento "Spese ammissibili al finanziamento del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020";

VISTO il Decreto n. 18 gennaio 2018 n. 1867 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*;

VISTA la D.G.R. n. 133 del 28/03/2017 avente per oggetto *“Reg.(CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Recepimento del D.M. 25 gennaio 2017, n. 2490, relativo alla “Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”*. Disposizioni regionali di attuazione per le misure *“a investimento”*;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09774, del 17.07.2019, *“Reg.(UE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Deliberazione della Giunta Regionale (D.G.R.) n. 133 del 28 marzo 2017. Modifiche e integrazioni.”*, in particolare l'Allegato 1 che *sostituisce integralmente l'Allegato 1 alla D.G.R. n. 133 del 28 marzo 2017*;

TENUTO CONTO che i regimi di aiuto previsti nell'ambito delle varie misure del PSR 2014/2020 del Lazio sono attivati con specifici bandi pubblici con i quali sono definite le condizioni per la presentazione ed il trattamento delle domande di sostegno e di quelle di pagamento, nonché le modalità di accesso ai benefici previsti dalla misura con indicazione, tra l'altro, dei requisiti e delle condizioni di ammissibilità per la concessione dei finanziamenti e l'individuazione degli obblighi e degli impegni che il beneficiario è tenuto ad adempiere ed al cui rispetto è correlata l'erogazione degli aiuti concessi;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. G09437/2019 di approvazione della sottomisura 16.4 *“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”*;

CONSIDERATO che la sopra richiamata D.G.R. n. 133/2017 rinvia a successivi atti, da adottare da parte del Direttore regionale competente su proposta del Responsabile regionale di misura/sottomisura/tipologia di operazione, per l'individuazione delle sanzioni da applicare a seguito di inadempienze di impegni od obblighi specifici delle tipologie di operazione di pertinenza, in coerenza con i principi generali e le indicazioni riportate nel richiamato Allegato 1 alla medesima Deliberazione come sostituito integralmente dall'*Allegato 1* della richiamata Determinazione dirigenziale n. G09774/2019;

DATO ATTO, in particolare, che con il richiamato documento di cui alla Determinazione n. G09774/2019, in coerenza con il quadro normativo di riferimento, si è provveduto a:

- stabilire i principi generali per l'applicazione delle sanzioni (riduzioni/esclusioni) qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza;
- individuare le sanzioni per il mancato rispetto di obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure;
- definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per tipologia di operazione;

VISTO il documento *“Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario”* con il quale sono stabilite, relativamente alla Misura 16 -Sottomisura 16.4 *“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”* del PSR 2014/2020 del Lazio, riportato in allegato (Allegato 1) alla presente determinazione, di cui ne costituisce parte integrante e sostanziale, con il quale sono stabilite, per la tipologia di operazione in argomento, le sanzioni, in termini di riduzioni o esclusione dall'aiuto, in caso di inadempienza da parte del beneficiario agli obblighi/impegni che lo stesso ha assunto con la concessione dell'aiuto, nonché le modalità e le tipologie di controllo per la verifica del rispetto degli impegni/obblighi e le relative modalità di calcolo in applicazione delle quali procedere alla decurtazione dell'aiuto spettante;

TENUTO CONTO che il sistema delle riduzioni/esclusioni per inadempienze da parte del beneficiario definito con le disposizioni recate con il suddetto documento è coerente e conforme al sistema di Verificabilità e Controllabilità delle Misure (VCM) di cui all'articolo 62 del Reg. (UE) n. 1305/2013 ed in linea con gli Impegni, Condizioni di ammissibilità e Obblighi (ICO) stabiliti per le domande di sostegno e di pagamento;

RITENUTO di approvare, nell'ambito attuativo della Misura 16 – Sottomisura 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” il suddetto documento dal titolo “*Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario*”, riportato in allegato (Allegato 1) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;

DETERMINA

In conformità con le premesse, che qui si intendono integralmente richiamate e che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Atto:

1. di approvare, nell'ambito attuativo della Misura 16 - Sottomisura 16.4 “*Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali*” il documento dal titolo “*Sistema dei controlli: riduzioni ed esclusioni dall'aiuto. Sanzioni per inadempienze del beneficiario*” riportato in allegato (Allegato 1) alla presente determinazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale.

Non ricorrono le condizioni di cui al Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Avverso il presente Provvedimento amministrativo definitivo è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R.) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni a decorrere dalla data di pubblicazione dello stesso o dalla notifica dell'atto, laddove prevista.

Il presente provvedimento è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (B.U.R.L.) e sul sito internet della Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della Filiera e della Cultura del Cibo, Caccia e Pesca www.agricoltura.regione.lazio.it e sul sito www.lazioeuropa.it nella sezione “PSR FEASR”.

IL DIRETTORE REGIONALE
Dott. Ing. Mauro LASAGNA

REGIONE LAZIO
DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA, PROMOZIONE DELLA FILIERA E DELLA CULTURA DEL
CIBO, CACCIA E PESCA



MISURA 16 "Cooperazione"
(art. 35 del Regolamento(UE) N. 1305/2013)

SOTTOMISURA 16.4

"Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticali, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali"

REGG. (UE) n. 809/2014 e n. 640/2014,
DM n. 1867/2018 , DGR 133/2017 e Det- n. G09774/2019

SISTEMA DEI CONTROLLI: RIDUZIONI ED ESCLUSIONI DALL'AIUTO.
SANZIONI PER INADEMPIENZE DEL BENEFICIARIO

PREMESSA

Il presente documento si basa sulle disposizioni previste in materia di riduzioni ed esclusioni di contributi pubblici ai sensi del regolamento (UE) n. 809/2014 e del regolamento (UE) n.640/2014, nonché sul Decreto n. 1867 del 18-01-2018 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali recante *“Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Regolamento (UE) n. 1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale”* nonché alla D.G.R. 133/2017 e ss.mm.ii. (si veda la Determinazione dirigenziale n. G09774/2019 nella quale è aggiornato l'Allegato I della precedente D.G.R.).

Esso si applica, nell'ambito delle misure ad investimento del Programma di Sviluppo Rurale (PSR) 2014-2020, ai pagamenti concessi ai beneficiari della MISURA 16 “Cooperazione” (art. 35 del Regolamento(UE) N. 1305/2013) SOTTOMISURA 16.4“Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticali,per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali”

Fermo restando quanto stabilito dal *Testo consolidato dell'Allegato 1 della DGR n. 133 del 28 marzo 2017* alla DGR 133/2017 “Reg. (CE) n. 1305/2013. Programma di Sviluppo Rurale (PSR) del Lazio per il periodo 2014-2020. Disposizioni regionali di applicazione delle riduzioni ed esclusioni del sostegno per inadempienze dei beneficiari nell'ambito delle misure “a investimento” ai cui si rimanda per l'applicazione per l'applicazione delle riduzioni/esclusioni qualora nel corso di un controllo sia riscontrata una inadempienza e per le sanzioni da applicare in caso di mancato rispetto degli obblighi di natura generale derivanti dalla normativa comunitaria e di taluni impegni comuni a tutte le misure, il documento si prefigge lo scopo di definire le modalità per il calcolo delle riduzioni per mancato rispetto degli impegni o altri obblighi specifici per la tipologia di operazione 16.4 “Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticali, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali” per la corresponsione di un aiuto a favore dei partenariati, come individuati dal bando di attivazione della sottomisura, che sviluppino progetti di cooperazione nell'ambito di una o più filiere.

Le riduzioni/esclusioni possono essere applicate nell'ambito dei controlli di cui agli articoli 48 (controlli amministrativi sulle domande di sostegno e di pagamento), 49 (controlli in loco) e 52 (controlli ex post) del Reg. (UE) n. 809/2014, entro gli ambiti di competenza di ciascuna tipologia di controllo.

RISPETTO DELLE CONDIZIONI DI AMMISSIBILITÀ AL SOSTEGNO

Tutti gli Impegni, Condizioni di ammissibilità ed Obblighi (ICO) sono stabiliti nelle disposizioni attuative di ciascuna misura/sotto-misura/tipologia di operazione e pertanto anche per la sottomisura 16.4

sottomisura 16.4 sono identificati i singoli ICO all'interno dell'applicativo VCM, con riferimento, sia alla domanda di sostegno, sia alla domanda di pagamento).

Il rispetto delle condizioni di ammissibilità al sostegno è verificato nel corso del controllo amministrativo sulla domanda di sostegno di cui all'art. 48.2 del Reg. UE n. 809/2014, nonché nell'ambito del controllo in loco ai sensi dell'art. 49 dello stesso regolamento, qualora l'operazione ricada nel relativo campione.'

Una ulteriore verifica delle condizioni di ammissibilità viene effettuata in sede di istruttoria di eventuali richieste di variante in corso d'opera, in funzione della natura della modifica proposta.

In virtù di quanto previsto all'art. 35.1 del Reg. UE n. 640/2014, il mancato rispetto dei requisiti e dei criteri di ammissibilità, al momento della presentazione della domanda di sostegno, fatte salve le deroghe concesse per il raggiungimento del requisito anche dopo la presentazione della domanda di sostegno o della concessione del contributo, comportano la non ammissibilità (rifiuto) all'aiuto ovvero la non ammissibilità della domanda di sostegno.

RISPETTO DEI CRITERI DI SELEZIONE

Le domande presentate dai beneficiari che aderiscono alla presente sottomisura, sono valutate e selezionate sulla base di criteri individuati dall'Autorità di Gestione in coerenza con gli obiettivi strategici della sottomisura ed esplicitati nel dettaglio nel bando pubblico. In sede di controllo amministrativo della domanda di sostegno, a ciascuna operazione è riconosciuta una priorità e/o un punteggio sulla base dei requisiti posseduti dal soggetto richiedente rispetto ai criteri di selezione previsti. Nella presente misura, per l'accesso al sostegno è richiesto il possesso di un set di requisiti, tra quelli di seguito elencati, che comportino l'attribuzione di un punteggio 'minimo'(20 PUNTI da raggiungere con almeno 2 criteri) Tale vincolo costituisce, di fatto, una condizione di ammissibilità.

Le priorità ed i relativi punteggi attribuiti in base alla valutazione dei criteri di selezione concorrono, qualora ne ricorrano i presupposti, alla definizione delle graduatorie di ammissibilità.

I requisiti di cui ai criteri di selezione sono verificati nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di sostegno. In questa sede, il mancato rispetto di un criterio di selezione comporta la mancata attribuzione della priorità e/o del punteggio ad esso corrispondente.

INADEMPIENZE VIOLAZIONI/INFRAZIONI AGLI IMPEGNI ESSENZIALI AI FINI DELLA SOTTOMISURA 16.4

Sono considerati impegni essenziali:

- il rispetto dei criteri di ammissibilità al sostegno,
- criteri di selezione che devono essere mantenuti o, se del caso perseguiti o realizzati, nel periodo successivo alla presentazione della domanda di sostegno e comunque dopo la concessione dell'aito di seguito elencati:
 - numero imprese cooperanti (IC33105);
 - aziende agricole presenti in relazione al totale dei partecipanti al progetto e che realizzano interventi per la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli (IC33106);
 - prevalenza di numero di aziende ricadenti in Area "C" e "D" zonizzazione PSR regione Lazio (IC33108);
 - presenza e tipologie di prodotti di qualità venduti tramite filiera corta (IC33109);
 - presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore (IC33110).
- la realizzazione delle operazioni conformemente all'iniziativa progettuale approvata ed in modo completo. Qualora l'operazione sia parzialmente funzionale deve essere verificato che sia stato realizzato almeno il 70% della spesa complessiva ammessa a finanziamento. (IC 35257);
- la corretta attuazione del progetto di cooperazione (IC33225).

Tali criteri sono verificati nell'ambito del controllo amministrativo della domanda di pagamento e nel corso del controllo ex post.

Il mancato rispetto degli impegni essenziali comporta il non riuscito raggiungimento degli obiettivi perseguiti, la decadenza totale del contributo e la restituzione delle eventuali somme percepite, maggiorate degli interessi maturati.

SANZIONI PER INADEMPIENZE DI OBBLIGHI GENERALI DI DERIVAZIONE COMUNITARIA E DI TALUNI ALTRI OBBLIGHI

Fornitura di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione (IC17139)

In caso di mancato rispetto del termine previsto per la trasmissione, all'Ufficio regionale competente o ad altro soggetto delegato dall'Autorità di gestione, di dati e informazioni connessi al monitoraggio fisico e finanziario dell'operazione o necessari al sistema di valutazione, ovvero in caso di fornitura non soddisfacente, la stessa Autorità richiedente provvede ad inviare al beneficiario apposita diffida a trasmettere i dati completi entro 15 giorni lavorativi dalla data di notifica della diffida.

La mancata fornitura dei dati e delle informazioni richieste entro i termini suddetti comporta l'applicazione di una RIDUZIONE del 5% sul pagamento del saldo.

Azioni informative e pubblicitarie (IC35256)

Le azioni di informazione e di comunicazione a cura del beneficiario devono realizzarsi nel rispetto di quanto previsto dall'art. 14 del bando di cui alla Determinazione dirigenziale n. G09437/2919, dall'art. 38 della DGR n.147/2016. (ICO 35256).

L'accertamento dell'inadempienza, nell'ambito dei controlli amministrativi e/o in loco sulle domande di pagamento di saldo finale e dei controlli ex post, comporta in primo luogo la sospensione del pagamento, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg. lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una RIDUZIONE del 3%.

Consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente (IC35258)

IL beneficiario ha l'obbligo di consentire il regolare svolgimento dei controlli, compresa l'esibizione di documentazione richiesta dall'autorità competente nei controlli di tipo amministrativo della domanda di sostegno, di pagamento, in loco, ex post.

La presenza di verbali che dimostrino il diniego del beneficiario allo svolgimento dei controlli comporta l'esclusione dall'aiuto, la REVOCA dell'intero contributo concesso con eventuale restituzione delle somme indebitamente percepite maggiorate degli interessi.

Rispetto del termine per la sottoscrizione e restituzione del provvedimento di concessione (IC35260)

Il beneficiario ha l'obbligo di far pervenire via PEC all'Amministrazione regionale (ADA competente) che ha rilasciato il provvedimento, entro 30 giorni dalla data di notifica, copia sottoscritta del medesimo per accettazione incondizionata delle clausole e delle prescrizioni ivi contenute. In caso di mancato rispetto del termine dei suddetti 30 giorni, l'ADA competente provvede a trasmettere al beneficiario apposita diffida a sottoscrivere e restituire il provvedimento entro i 15 giorni successivi alla data di notifica della diffida.

Il mancato rispetto del termine previsto per la restituzione del provvedimento di concessione, debitamente sottoscritto all'Ufficio regionale competente comporta la REVOCA del finanziamento concesso.

Notificare, entro i tempi previsti, i casi di forza maggiore e circostanze eccezionali (IC35261)

Le cause di forza maggiore e le circostanze eccezionali, in applicazione di quanto previsto dall'articolo 2 del Reg. UE n. 1306/2013, sono quelle previste e richiamate nell'articolo 33 delle "Linee di indirizzo

delle “Linee di indirizzo per la gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 e disposizioni attuative regionali” approvate con la DGR n. 147/2016.

Il beneficiario, o il suo rappresentante, ha l'obbligo di comunicare per iscritto la causa di forza maggiore o la circostanza eccezionale all'Ufficio responsabile dei procedimenti istruttori, entro 15 giorni lavorativi a decorrere dal giorno in cui il beneficiario, o il suo rappresentante, sia nelle condizioni di farlo. Il beneficiario o il suo rappresentante devono inoltre trasmettere la documentazione probatoria prevista nel bando pubblico e/o richiesta dall'Ufficio regionale competente.

La mancata comunicazione della causa di forza maggiore o circostanza eccezionale, con la relativa documentazione probatoria, ovvero il mancato riconoscimento da parte dell'Ufficio competente, comporta l'applicazione delle RIDUZIONI O ESCLUSIONI previste, in funzione delle inadempienze rilevate.

IC35262 **Mantenere la destinazione d'uso degli investimenti conforme con quella indicata nella domanda di aiuto / Mantenere la proprietà dei beni oggetto dell'aiuto (IC35263)/Mantenimento della localizzazione delle attività produttive (IC35264)**

Per le operazioni che comportano la realizzazione di investimenti in infrastrutture o investimenti produttivi deve essere rispettato un periodo di stabilità di durata pari a 5 anni, calcolati a decorrere dal pagamento finale al beneficiario.

Qualora si verificano i casi di inadempienza, ovvero nei casi in cui sia prevista, l'eventuale modifica all'operazione non sia stata preventivamente comunicata all'Ufficio regionale competente o sia stata realizzata contro parere negativo, si procederà al recupero del sostegno erogato al beneficiario secondo le modalità di seguito specificate:

Anno in cui è avvenuta l'inadempienza	1° anno	2° anno	3° anno	4° anno	5° anno
% di recupero del sostegno erogato	100%	80%	60%	40%	20%

La percentuale di recupero è calcolata sull'intero importo erogato al beneficiario per la realizzazione dell'operazione finanziata.

Rispetto del termine per la presentazione della domanda di pagamento del saldo finale (IC35259)

Le domande di pagamento a saldo del contributo presentate oltre i termini stabiliti saranno oggetto dell'applicazione delle seguenti disposizioni:

Se il beneficiario presenta la domanda di pagamento oltre la scadenza prevista dall'Atto di concessione ~~del bando~~ l'area competente provvederà ad applicare all'importo complessivo

ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento presentata la percentuale di riduzione calcolato nel modo di seguito esposto:

Livello di infrazione dell'impegno	Durata Modalità di controllo	Percentuale di riduzione
Presentazione della Domanda di pagamento entro il 30° giorno dalla scadenza dei termini previsti dall'Atto di concessione	Informatico	3%
Presentazione della Domanda di pagamento oltre il 31° ed entro il 60° giorno dalla scadenza dei termini previsti dall'Atto di concessione	Informatico	5%
Presentazione della Domanda di pagamento oltre il 61° ed entro il 90° giorno dalla scadenza dei termini previsti dall'Atto di concessione	Informatico	10%
Presentazione della Domanda di pagamento oltre il 91° giorno dalla scadenza dei termini previsti dall'Atto di concessione	Informatico	Revoca totale

L'inadempienza non pregiudica il raggiungimento della finalità generale dell'operazione. L'azione correttiva è prevista entro i primi 30 giorni dalla scadenza dei termini; durante tale periodo si attiva la sospensione della riduzione; se entro i suddetti termini il beneficiario non corregge l'inadempienza si provvederà ad applicare all'importo complessivo ammesso, erogato o da erogare, della domanda di pagamento la percentuale di riduzione calcolato nel modo su esposto.

Inadempienza grave per ripetizione

Quando sono accertate infrazioni di gravità, entità e durata di livello alto (gravità =5; entità = 5; durata = 5), queste vengono considerate come inadempienze gravi quando risultano ripetute nel tempo (articolo 20 comma 3 del DM n. 2490 del 2017). La ripetizione si determina a partire dall'anno dell'accertamento. Per i controlli effettuati dal 2020, la verifica della eventuale ripetizione si riferirà a tutto il periodo di attuazione del PSR 2014-2020.

Qualora sia accertata un'inadempienza grave, relativa ad impegni od a gruppi di impegni, il sostegno è rifiutato o recuperato integralmente. Il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

Documentazione falsa e omissioni intenzionali

Qualora si accerti che il beneficiario ha presentato false documentazioni per ricevere l'aiuto oppure ha omesso intenzionalmente di fornire le necessarie informazioni, l'aiuto stesso è **REVOCATO** e il beneficiario è altresì escluso dalla stessa misura o tipologia di operazione per l'anno civile dell'accertamento e per l'anno civile successivo.

CASI IN CUI NON SI APPLICANO LE SANZIONI AMMINISTRATIVE E LE RIDUZIONI

Ai sensi dell'articolo 64 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013 non sono imposte sanzioni amministrative:

- Se l'inadempienza è dovuta a cause di forza maggiore e circostanze eccezionali elencate all'articolo 2 comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013; in tal caso non è richiesto il rimborso, né parziale né integrale del sostegno. I casi di forza maggiore e le circostanze eccezionali, nonché la relativa documentazione, di valore probante a giudizio dell'autorità competente, devono essere comunicati a quest'ultima per iscritto, entro 15 giorni lavorativi dalla data in cui il beneficiario o il suo rappresentante sia in condizione di farlo.
- Se l'inadempienza è dovuta a errori palesi di cui all'articolo 59, paragrafo 6. La correzione di errori palesi deve tener conto del dispositivo dell'articolo 4 del Regolamento (UE) N.809/2014 "Le domande di aiuto, le domande di sostegno o le domande di pagamento e gli eventuali documenti giustificativi forniti dal beneficiario possono essere corretti e adeguati in qualsiasi momento dopo essere stati presentati in casi di errori palesi riconosciuti dall'autorità competente sulla base di una valutazione complessiva del caso particolare e purché il beneficiario abbia agito in buona fede. L'autorità competente può riconoscere errori palesi solo se possono essere individuati agevolmente durante un controllo amministrativo delle informazioni indicate nei documenti di cui al primo comma".
- Se il beneficiario può dimostrare all'autorità competente, in modo soddisfacente, di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile

E' necessario stabilire precisamente le motivazioni, la data del riconoscimento, la persona responsabile e l'esclusione del rischio di frode, redigendo una relazione dei casi riconosciuti.

RECUPERO DI PAGAMENTI INDEBITI

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 7 del reg. (UE) 809/2014, in tutti i casi di pagamenti indebitamente erogati, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo maggiorato degli interessi calcolati secondo la legislazione nazionale. Gli interessi decorrono dal termine di pagamento (data dell'ordine di riscossione o comunque non oltre i 60 gg. dal termine di pagamento) sino alla data del rimborso o della detrazione degli importi in questione.

La restituzione non è obbligatoria nel caso in cui il pagamento sia stato effettuato per errore dell'autorità competente o altra autorità e se l'errore non poteva essere ragionevolmente scoperto dal beneficiario. Tuttavia, se l'errore riguarda elementi determinanti per il calcolo del pagamento, l'insussistenza dell'obbligo di restituzione di cui al capoverso precedente si applica solo se la decisione del recupero è stata comunicata oltre 12 mesi dalla data del pagamento.

SANZIONI PREVISTE ALL'ART. 63 DEL REGOLAMENTO UE N. 809/2014.

A seguito del controllo amministrativo della domanda di pagamento, si stabiliscono:

- a) l'importo richiesto dal beneficiario sulla base della domanda di pagamento (Contributo Richiesto); se con la domanda di pagamento oggetto del controllo si dà luogo alla riconciliazione di un eventuale anticipo percepito, l'importo CR ricomprende anche l'importo dell'anticipo richiesto;
- b) l'importo a cui il beneficiario ha diritto dopo l'esame dell'ammissibilità delle spese riportate nella domanda di pagamento (Contributo Ammesso).

Se l'importo di cui alla lettera a) supera l'importo determinato in applicazione della lettera b) di una percentuale superiore al 10%, si applica una sanzione pari alla differenza tra questi due importi, ma non va oltre la decadenza totale del sostegno, con recupero integrale delle somme eventualmente già liquidate.

La % X di scostamento tra gli importi viene determinata tramite la formula seguente:

$$X = 100 (CR - CA) / CA$$

Se $X > 10$, il Contributo Erogabile (CE) al beneficiario sarà così determinato:

$$CE = CA - (CR - CA)$$

La sanzione in argomento non si applica se il beneficiario può dimostrare in modo soddisfacente all'autorità competente di non essere responsabile dell'inclusione dell'importo non ammissibile o se l'autorità competente accerta altrimenti che l'interessato non è responsabile.

Il procedimento sopra descritto si applica, mutatis mutandis, durante il controllo in loco. In tale sede, viene controllata tutta la spesa sostenuta per l'operazione di cui trattasi. Ciò lascia impregiudicati i risultati dei precedenti controlli in loco delle operazioni in questione.

In caso di sussistenza di diverse cause di riduzione, si applicano in primo luogo le riduzioni e sanzioni di cui all'articolo 63 del regolamento (UE) n. 809/2014 e poi le riduzioni stabilite, nei capitoli che seguono del presente documento.

SANZIONI AI SENSI DELLA LEGGE N. 898 DEL 23 DICEMBRE 1986 E SS. MM. II.

L'applicazione delle sanzioni previste nel presente documento, ovvero le riduzioni o esclusioni dal premio per l'inadempienza agli obblighi/impegni a carico del beneficiario, non pregiudica l'applicazione delle sanzioni di cui alla Legge n. 898 del 23 dicembre 1986 e ss. mm. ii. nei casi in cui il beneficiario mediante l'esposizione di dati o notizie falsi, consegua indebitamente, per sé o per altri, aiuti, premi, indennità, restituzioni, contributi o altre erogazioni a carico totale o parziale del Fondo europeo agricolo.

APPLICAZIONE DI ULTERIORI SANZIONI

L'applicazione delle sanzioni amministrative e il rifiuto o la revoca dell'aiuto o del sostegno, previsti dal presente provvedimento, non ostano all'applicazione delle sanzioni penali nazionali previste dal diritto nazionale, così come stabilito dall'articolo 3 (Applicazione di sanzioni penali) del Regolamento (UE) n.640/2014). Per tutto quanto non previsto in materia di riduzioni ed esclusioni degli aiuti a carico dei beneficiari delle misure dello sviluppo rurale indicate al punto 1 del presente allegato, si rinvia alla normativa comunitaria vigente in materia di controlli per la programmazione 2014 - 2020, nonché al D.M. n. 2490 del 25 gennaio 2017 e all'allegato 1 alla DGR Lazio n.133/2017 e ss.mm.ii. e all'allegato I della Determinazione dirigenziale n. G09774/2019.

RISPETTO DEGLI OBBLIGHI CUI ALLA LEGGE 124/2017, ARTICOLO 1 COMMI 125-129.

Le imprese individuali e le società di persone, (nonché le Onlus, Fondazioni e gli Enti riportati nel I periodo del c. 125) che non sono tenute alla pubblicazione del bilancio di esercizio, assolvono agli obblighi di trasparenza (pubblicazione dei contributi/sovvenzioni/vantaggi economici ricevuti dalla PA nell'anno precedente qualora il loro valore superi complessivamente € 10.000) mediante pubblicazione sui propri siti internet o, in mancanza, sul portale digitale delle associazioni di categoria di appartenenza delle informazioni relative ai contributi/sovvenzioni/vantaggi economici ricevuti dalle P.A. così come declinate all'art. 2bis del DLgs. 33/2013, nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da P.A.

Le imprese obbligate a pubblicare il bilancio di esercizio e l'eventuale bilancio consolidato è introdotto l'obbligo di pubblicare gli importi percepiti dalle amministrazioni pubbliche - nonché da società controllate di diritto o di fatto direttamente o indirettamente da P.A - nella nota integrativa al bilancio (di esercizio e consolidato)

L'accertamento dell'inadempienza, nell'ambito dei controlli amministrativi e/o in loco sulle domande di pagamento di saldo finale e dei controlli ex post comporta in primo luogo la sospensione del pagamento, intesa quale sospensione all'autorizzazione alla liquidazione da parte del funzionario istruttore. Detta sospensione viene annullata qualora entro i 30 gg lavorativi a decorrere dalla notifica della comunicazione di sospensione il beneficiario dimostri di aver rimediato in modo

dimostri di aver rimediato in modo soddisfacente alla situazione. In caso contrario, si darà seguito al pagamento del saldo con applicazione di una riduzione del 3%.

Per l'inosservanza di quanto previsto dalla L. 124/2017 inoltre, si applica una sanzione pari al 1% degli importi ricevuti con un importo minimo di € 2.000. Decorso 90 giorni dalla contestazione senza che il trasgressore abbia ottemperato agli obblighi di pubblicazione, si applica la sanzione della restituzione integrale del beneficio ai soggetti eroganti (comma 125 ter).